

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3716/91 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 409/86 relativo ai metodi di collaborazione amministrativa destinati ad attuare, nel periodo transitorio, la libera circolazione delle merci negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro, nonché negli scambi tra questi due nuovi Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 50, paragrafo 1 e 210; paragrafo 1 e l'articolo 8, paragrafo 1 del protocollo n. 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 409/86 della Commissione, del 20 febbraio 1986<sup>(1)</sup>, ha istituito metodi di collaborazione amministrativa destinati ad attuare, nel periodo transitorio, la libera circolazione delle merci negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro, nonché negli scambi tra questi due nuovi Stati membri;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio<sup>(2)</sup> e con efficacia al 1° luglio 1991, le isole Canarie fanno parte del territorio doganale della Comunità; che di conseguenza i metodi stabiliti dal regolamento (CEE) n. 409/86 si applicano d'ora in poi anche agli scambi con le isole Canarie;

considerando che occorre emendare conseguentemente il regolamento (CEE) n. 409/86;

considerando che è necessario prevedere anche misure transitorie per quei prodotti originari delle isole Canarie che, alla data del 1° luglio 1991, erano in viaggio o vincolati a determinati regimi doganali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 409/86 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: « Per quanto riguarda gli scambi fra le isole Canarie, da un lato, e le altre parti del territorio doganale della Comunità, dall'altro, di cui al regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio<sup>(2)</sup>, questi metodi si applicano per quanto di ragione, fatte salve le seguenti disposizioni particolari previste a tal fine.

<sup>(1)</sup> GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 7. »

<sup>(2)</sup> GU n. L 46 del 25. 2. 1986, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1.

2) Dopo l'articolo 5 è aggiunto l'articolo seguente:

#### « Articolo 5 bis

Il documento T2 ES o il documento avente i medesimi effetti per l'applicazione del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, redatto nelle isole Canarie conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, lettera b), primo trattino, punto 1 del presente regolamento, reca in modo apparente, nella casella riservata alla designazione delle merci, la dicitura "isole Canarie". »

3) All'articolo 14, secondo trattino, sono soppressi i termini « delle isole Canarie e ».

4) All'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), sono soppressi i termini « alle isole Canarie od ».

5) Dopo l'articolo 18 è aggiunto l'articolo seguente:

#### « Articolo 18 bis

Fatte salve le disposizioni particolari eventualmente previste nel quadro della politica agricola comune o di regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli:

1) Le merci per le quali sono stati redatti certificati di circolazione EUR 1 o fatture debitamente completate in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1135/88 del Consiglio<sup>(3)</sup>, e alla data del 1° luglio 1991 risultavano in viaggio o in deposito provvisorio o in zona franca o vincolate al regime del deposito doganale o della trasformazione sotto controllo doganale, prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione dei predetti certificati o delle predette fatture, sono ammesse al beneficio del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, senza che sia necessario esibire un documento T2 L, T2 L ES oppure T2 L PT rilasciato a posteriori.

2) Quando le merci di cui al punto 1 vengano rispettate dopo essere state collocate in deposito provvisorio o in zona franca o vincolate al regime del deposito doganale o della trasformazione sotto controllo doganale, esse circolano scortate, secondo il caso, da un documento T2, T2 ES oppure T2 PT o da un documento avente gli stessi effetti per l'applicazione del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento. Tuttavia, queste merci non saranno più ammesse al beneficio del predetto regime dopo il 31 dicembre 1991.

<sup>(3)</sup> GU n. L 114 del 2. 3. 1988, pag. 1. »